



**AVVISO PUBBLICO**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

**DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

ANNUALITÀ 2017

**Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:**

*Intervento - 13.01.01 - Indennità compensative a favore delle zone montane;*

*Intervento - 13.01.02 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle zone montane.*

**Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali:**

*Azione 2: Agricoltura biologica;*

*Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale.*

**Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatici – Ambientali:**

*Intervento - 10.01.01 - Produzione integrata;*

*Intervento - 10.01.02 – Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale;*

*Intervento - 10.01.03 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere;*

*Intervento - 10.01.04 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato;*

*Intervento - 10.01.05 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica;*

*Intervento - 10.01.06 - Preservazione della biodiversità Cedro;*

*Intervento - 10.01.07 - Preservazione della biodiversità Bergamotto;*

*Intervento - 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale.*

**Misura 11 – Agricoltura biologica:**

*Intervento - 11.01.01 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche;*

*Intervento - 11.02.01 - Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.*

**Misura 14 – Benessere degli animali:**

*Intervento - 14.01.01 - Benessere degli animali.*

**VISTI**

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del



- Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
  - il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
  - il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
  - l'approvazione del PSR Calabria 2014 - 2020 da parte della Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 del 20 novembre 2015;
  - la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 4 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2017";
  - la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 7 dell'11 aprile 2017 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle



domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;

### CONSIDERATO

- che il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- che il Reg. n. 1698/2005 continua però ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE  
AVVISO PUBBLICO:

### 1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria  
Agricoltura e Risorse Agroalimentari  
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto  
88100 - Catanzaro  
[www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it)

### 2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, annualità 2017, a valere sulle risorse previste dalle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

Nello specifico, si stabilisce di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento (Misura 13) e di pagamento (Misure 214, 10, 11 e 14 - domande di conferma impegno in corso) come di seguito indicato:

MISURA	TIPO DI DOMANDA	ANNO INIZIO IMPEGNO	ANNO FINE IMPEGNO
Misura 13 interventi 1 e 2	Inizio impegno	2017	2017
Misura 214 azioni 2 e 4	Conferma Impegno	2014	2018
Misura 10 interventi da 1 a 8	Conferma Impegno	2016	2022
Misura 11 interventi 1 e 2	Conferma Impegno	2016	2022
Misura 14 intervento 1	Conferma Impegno	2016	2022

### 3) DISCIPLINARE PER OGNI MISURA/AZIONE

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni procedurali” relative al trattamento delle domande di sostegno/pagamento e alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per ogni Misura/Azione/Tipologia di intervento, per come di seguito indicato:



- bando 2014 di cui al D.D.S. n. 4795 del 18 aprile 2014 (pubblicate sul BURC n. 20 del 5 maggio 2014) per la Misura 214, azioni 2 e 4, consultabili/scaricabili dal link <http://psr0713.calabriapsr.it/psr0713/bandi/bandi-e-gare/bandigarecaduti/606-domande-iniziali-e-di-riconferma-misure-asse-ii-per-lannualita-2014.html>;
- bando 2016 di cui al D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, integrato con D.D.G. n. 6387 del 6 giugno 2016 per le Misure 13, 10, 11 e 14 (pubblicate, rispettivamente, sul BURC n. 64 del 30 maggio 2016 e n. 68 del 17 giugno 2016), consultabili/scaricabili sul sito [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it) al link <http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-chiusi/56-misure-10-11-13-14-documentazione-bando>.

Per il bando 2016, si rende necessario approvare le seguenti modifiche delle “Disposizioni attuative” approvate con i citati DDG n. 4443/2016 e n. 6387/2016:

#### Misura 13

Interventi 13.01.01 e 13.01.02 - Paragrafi 9.1.3 e 9.2.3 “Beneficiario del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)” è eliminato come requisito di ammissibilità (non è presente nei rispettivi paragrafi 8.2.11.3.1.6. e 8.2.11.3.2.6 “Condizioni di ammissibilità” del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle “Disposizioni attuative”, come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che “Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda”, in analogia a quanto stabilito nei rispettivi paragrafi 8.2.11.3.1.8. e 8.2.11.3.2.8., “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”, del PSR Calabria 2014/2020;

Interventi 13.01.01 e 13.02.01 - Paragrafi 9.1.4 e 9.2.4 “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “l'obbligo, per le superfici a pascolo oggetto d'intervento, di mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha” è modificato con “l'obbligo, per i terreni a prato permanente, prato-pascolo o pascolo permanente di mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha”;

#### Misura 10

Intervento 10.01.01 - Paragrafo 9.1.3 “Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “si impegnino ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza o di formazione garantiti dall'Amministrazione pubblica o da altri soggetti” è eliminato come requisito di ammissibilità, (poiché non è presente nel paragrafo 8.2.9.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” del PSR Calabria 2014/2020) ed è riportato come impegno/obbligo nel paragrafo 9.1.4. “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata” delle “Disposizioni attuative”, da verificarsi con controlli in loco sul 5% dei beneficiari;
- il periodo “si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)” è eliminato come requisito di ammissibilità (non è presente nel paragrafo 8.2.9.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle “Disposizioni attuative”, come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che “Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti



è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda", in analogia a quanto stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del PSR Calabria 2014/2020; Intervento 10.01.02 - Paragrafo 9.2.3 "Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità" delle "Disposizioni attuative":

➤ il periodo "si impegnino a non frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)" è eliminato come requisito di ammissibilità (non è presente nel paragrafo 8.2.9.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle "Disposizioni attuative", come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che "Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda", in analogia a quanto stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.2.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del PSR Calabria 2014/2020;

Intervento 10.01.02 - Paragrafo 9.2.4 "Impegni richiesti al beneficiario e loro durata" delle "Disposizioni attuative":

➤ al punto 4 dell'elenco, il periodo "controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari" è modificato con "controlli in loco sul 5% dei beneficiari"; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

Intervento 10.01.03 - Paragrafo 9.3.4 "Impegni richiesti al beneficiario e loro durata" delle "Disposizioni attuative":

➤ al punto 3 dell'elenco, il periodo "controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari" è modificato con "controlli in loco sul 5% dei beneficiari"; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

Intervento 10.01.04 - Paragrafo 9.4.3 "Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità" delle "Disposizioni attuative":

➤ il periodo "si impegnino a non frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)" è eliminato come requisito di ammissibilità (non è presente nel paragrafo 8.2.9.3.4.6. "Condizioni di ammissibilità" del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle "Disposizioni attuative", come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che "Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda", in analogia a quanto stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.4.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del PSR Calabria 2014/2020;

Intervento 10.01.04 - Paragrafo 9.4.4 "Impegni richiesti al beneficiario e loro durata":

➤ ai punti 1 e 2, il periodo "per il 100% attraverso controlli amministrativi" è eliminato poiché non previsto dal PSR Calabria 2014/2020;

➤ al punto 5, il periodo "controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari" è modificato con "controlli in loco sul 5% dei beneficiari"; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

Intervento 10.01.05 - Paragrafo 9.5.3 "Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità" delle "Disposizioni attuative":

➤ il periodo "si impegnino a non frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)" è eliminato come requisito di ammissibilità (non presente nel paragrafo 8.2.9.3.5.6. "Condizioni di ammissibilità" del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle "Disposizioni attuative", come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che "Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda", in analogia a quanto stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.5.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del PSR Calabria 2014/2020;



Intervento 10.01.05 - Paragrafo 9.5.4 “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata” delle “Disposizioni attuative”:

- al punto 3 dei “seminativi” e punto 4 delle “colture arboree”, il periodo “controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari” è modificato con “controlli in loco sul 5% dei beneficiari”; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

Intervento 10.01.07 - Paragrafo 9.7.4 “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata” delle “Disposizioni attuative”:

- al punto 1 dell’elenco, il periodo “controlli amministrativi sul 100%” è eliminato;
- al punto 5 dell’elenco, il periodo “controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari” è modificato con “controlli in loco sul 5% dei beneficiari”; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

#### Misura 11

Interventi 11.01.01 e 11.02.01- Paragrafi 9.1.2 e 9.2.2 “Beneficiario del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici aziendali interessate dal sostegno, per l’intera durata del periodo di impegno” è eliminato come requisito di ammissibilità (poiché non presente nei rispettivi paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 del PSR Calabria 2014/2020) ed è riportato come impegno nei rispettivi paragrafi 9.1.3 e 9.2.3 “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata” delle “Disposizioni attuative”;

Interventi 11.01.01 e 11.02.01- Paragrafi 9.1.2 e 9.2.2 “Beneficiario del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “si impegnino a non frazionare artificiosamente l’azienda per l’applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore)” è eliminato come requisito di ammissibilità (non presente nei rispettivi paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 del PSR Calabria 2014/2020); nel paragrafo 7 delle “Disposizioni attuative”, come corollario alle regole di degressività, è già stabilito che “Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificiosamente l’azienda”, in analogia a quanto stabilito nei rispettivi paragrafi 8.2.10.3.1.8. e 8.2.10.3.2.8., “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”, del PSR Calabria 2014/2020;

Intervento 11.01.01 - Paragrafo 9.1.2 “Beneficiario del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “non abbiano già in precedenza percepito premi per la conversione o mantenimento delle tecniche di produzione di agricoltura biologica” è modificato con “non abbiano già in precedenza sulla Misura 214 del PSR 2007/2013 assoggettato particelle catastali, attraverso un Organismo di Certificazione, ai disciplinari biologici per la conversione e/o il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica”; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

Intervento 11.01.01 - Paragrafo 9.2.2 “Beneficiario del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- il periodo “non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR 2007-2013) se si trovano, alla data di presentazione della domanda, nella fase di conversione al metodo biologico” è modificato con “non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati, in maniera volontaria e/o espulsi da un Organismo di Certificazione, dall’applicazione dei disciplinari



biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (misura F del PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (Misura 214 del PSR 2007-2013)”; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

#### Misura 14

Intervento 14.01.01 - Paragrafo 6.1.2 “Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle “Disposizioni attuative”:

- “siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità” è eliminato come requisito di ammissibilità ed è riportato come impegno nel paragrafo 6.1.3 “Impegni richiesti al beneficiario e loro durata”; la modifica è subordinata alla notifica e relativa approvazione della Commissione Europea;

#### 4) DOTAZIONE FINANZIARIA

MISURA	INTERVENTO	ANNO IMPEGNO	DOTAZIONE (€)
Misura 13	13.01.01	2017	35.500.000,00 (2016 e 2017)
	13.01.02	2017	39.200.000,00 (2016 e 2017)
Misura 214 azione 2	Conferma Impegno	2017	82.644.628,10 (fino al 2018)
Misura 214 azione 4	Conferma Impegno	2017	826.446,28 (fino al 2018, comprese azioni 1 e 3 fino al 2016)
Misura 10	10.01.01	2017	6.205.000,00
	10.01.02	2017	7.600.000,00
	10.01.03	2017	110.000,00
	10.01.04	2017	235.000,00
	10.01.05	2017	4.355.000,00
	10.01.07	2017	560.000,00
Misura 11	11.01.01	2017	48.000.000,00
	11.02.01	2017	
Misura 14	14.01.01	2017	5.000.000,00

La dotazione finanziaria per la Misura 13, come da Piano Finanziario del PSR Calabria 2014/2020, è complessivamente pari ad € 74.700.000,00 - di cui € 35.500.000,00 per l'intervento 13.01.01 ed € 39.200.000,00 per l'intervento 13.02.01 - indistinta per le annualità 2016 e 2017.

Per l'annualità 2016 è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante (approvazione degli elenchi regionali definitivi di cui al DDG n. 509 del 25/01/2017) e l'esatta dotazione finanziaria da imputare alla medesima è da desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti.

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 13, annualità 2017, è determinata a seguito della quantificazione della dotazione finanziaria da imputare alla Misura 13, annualità 2016.

Pertanto, l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (approvazione degli elenchi regionali definitivi) per la Misura 13, annualità 2017, resta subordinata ad un taglio lineare proporzionale agli importi ammissibili, da effettuarsi qualora la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 13, annualità 2017, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ritenute ammissibili. I richiedenti che presentano domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti





dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto ai tagli lineari che verranno effettuati.

La dotazione finanziaria per la Misura 214, azione 2, pari a € 82.644.628,10 (€ 50.000.000,00 di quota FEASR), resta invariata rispetto alla tabella dei "trascinamenti" di cui al paragrafo 19.1 "Descrizione delle condizioni transitorie per misura" del PSR Calabria 2014/2020. Tale importo rappresenta la dotazione complessiva fino al 2018 (anno di fine impegno) del relativo bando 2014 (anno di inizio impegno) di cui al D.D.S. n. 4795 del 18 aprile 2014.

La dotazione finanziaria per la Misura 214, azione 4, pari a € 826.446,28 (€ 500.000,00 di quota FEASR), resta invariata rispetto alla tabella dei "trascinamenti" di cui al paragrafo 19.1 "Descrizione delle condizioni transitorie per misura" del PSR Calabria 2014/2020. Tale importo rappresenta la dotazione complessiva fino al 2018 (anno di fine impegno) del relativo bando 2014 (anno di inizio impegno) di cui al D.D.S. n. 4795 del 18 aprile 2014 ed è comprensiva delle dotazioni finanziarie delle azioni 1 e 3 (2016 anno di fine impegno).

La dotazione finanziaria per la Misura 10 resta invariata rispetto all'annualità 2016 per come rimodulata con il D.D.G. n. 3496 del 31/03/2017 di approvazione degli elenchi regionali definitivi, pari complessivamente ad € 20.355.000,00 (per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.07, 10.01.08).

La dotazione finanziaria per la Misura 11 resta invariata rispetto all'annualità 2016 di cui all'Avviso Pubblico del D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, come integrato con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016, pari ad € 48.000.000,00 (indistinto per gli Interventi 11.01.01 e 11.02.01).

La dotazione finanziaria per la Misura 14 resta invariata rispetto all'annualità 2016 di cui all'Avviso Pubblico del D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, come integrato con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016, pari ad € 5.000.000,00 (Intervento 14.01.01).

In ogni caso, gli impegni da sostenere sono regolati sulle effettive disponibilità finanziarie delle Misure, nel rispetto dei predetti limiti finanziari.

Le predette dotazioni finanziarie potranno essere integrate con risorse che si renderanno eventualmente necessarie e/o disponibili.

### 5) SCADENZA

Le domande, di impegno iniziale e di conferma annuale potranno essere presentate secondo quanto disposto dalle circolari ARCEA n. 4 del 9 marzo 2017 e n. 7 dell'11 aprile 2017 ovvero:

MISURA	SCADENZA	RITARDO
Misura 13 interventi 1 e 2	15 maggio 2017	9 giugno 2017
Misura 214 azioni 2 e 4	15 maggio 2017	9 giugno 2017
Misura 10 da intervento 1 a 8	15 maggio 2017	9 giugno 2017
Misura 11 intervento 1 e 2	15 maggio 2017	9 giugno 2017
Misura 14 intervento 1	15 maggio 2017	9 giugno 2017

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai suddetti termini previsti (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul sistema Sian. Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili.



## **6) ORGANISMO PAGATORE**

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

## **7) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.